



ASU FC
Azienda sanitaria
universitaria
Friuli Centrale



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

CONDIZIONI GENERALI

Premessa	2
Bollo MEPA.....	2
Variazioni nell'esecuzione della fornitura	2
Durata	2
Determinazione del prezzo	3
Revisione prezzi.....	3
Penali	3
Garanzia definitiva	3
Clausola risolutiva espressa.....	4
Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto	4
Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali, risoluzione.....	5
Fatturazione e pagamenti.....	5
Tracciabilità dei flussi finanziari.....	5
Riservatezza	5
Controversie.....	6
Spese contrattuali.....	6
Stipula del Contratto	6
Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale	6
Obblighi della ditta e sue responsabilità	6
Norme di sicurezza	7
Trattamento dei dati personali	7
Clausola finale.....	7
Rinvio ad altre norme	7

Premessa

Le condizioni del contratto che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con eventuali altre disposizioni previste dalle condizioni generali di contratto contenute nel Catalogo.

L'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, di seguito denominata ASU FC, è titolare e legittimata in relazione allo svolgimento delle fasi di gara fino all'individuazione del miglior offerente, nonché alla stipula del successivo Contratto dal quale discenderanno l'emissione degli ordini ed il pagamento dei corrispettivi.

Il documento di stipula generato dal Sistema verrà quindi integrato dalle disposizioni di seguito enunciate, che dovranno essere accettate incondizionatamente dalle ditte concorrenti.

Bollo MEPA

In conformità a quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 – disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, il documento di accettazione firmato dal PO contiene tutti i dati essenziali del contratto: amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell'oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione ecc. e, pertanto, tale documento di accettazione dell'offerta deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, Parte Prima allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

All'atto della sottoscrizione del documento conclusivo (stipula del contratto) solo la ditta aggiudicataria dovrà provvedere, nelle modalità di legge, al pagamento dell'imposta di bollo nella misura pari a € 16,00 ogni 4 facciate o cento righe di contratto.

La ditta è tenuta a trasmettere attestazione che dimostri l'assolvimento dell'obbligo fiscale, preferibilmente tramite PEC all'indirizzo asufc@certsanita.fvg.it entro 15 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto affidamento.

Variazioni nell'esecuzione della fornitura

I dati di attività/consumo indicati nel Capitolato sono stati calcolati in base al fabbisogno aziendale, eventualmente integrati con opportuni fattori di correzione ed in ogni caso devono sempre intendersi presunti ed indicativi, per cui l'esecuzione contrattuale potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione nel corso del periodo contrattuale, dovuti anche a modifiche negli assetti organizzativi dei singoli enti interessati.

L'ASU FC ha la facoltà di richiedere, in relazione al Contratto emesso, un aumento o una diminuzione dell'ammontare degli stessi, fino alla concorrenza di un quinto degli importi ordinati, senza che a fronte delle richieste di aumento o diminuzione di tali importi, nei limiti sopra indicati, il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti. La riduzione apportata agli importi indicati nel Contratto comporta di conseguenza una corrispondente riduzione degli importi impegnati per ciascun Lotto. In particolare, gli incrementi o decrementi andranno ad incidere sul residuo dell'importo massimo spendibile stabilito.

Durata

Si fa espresso rimando al Capitolato Tecnico.

Si applicano inoltre le cause di risoluzione e recesso di cui agli artt. 108 e 109 D.lgs 50/2016.

L'ASU FC potrà recedere anticipatamente dal contratto di fornitura anche in forma parziale, qualora nelle stesse intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi della fornitura appaltata o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno tre mesi, secondo quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

L'ASU FC potrà altresì recedere anticipatamente dal contratto qualora venisse aggiudicata una

nuova convenzione CONSIP a condizioni economiche più vantaggiose rispetto alle condizioni contrattuali offerte in questa sede.

Determinazione del prezzo

Tutti i prezzi offerti si intendono comprensivi di ogni onere accessorio anche di natura fiscale, ed in particolare dell'imposta di bollo, ad esclusione dell'IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di Legge.

Revisione prezzi

Per i primi 24 mesi il prezzo pattuito rimarrà invariato.

A partire dal 3° anno contrattuale la ditta affidataria ha la facoltà di richiedere una revisione del prezzo medesimo ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 co. 1 del D.Lgs 50/2016.

Ai fini di eventuali richieste di adeguamento al costo della vita, si specifica che esso potrà essere concesso, previa istruttoria, nella misura del 75% della media della variazione percentuale rilevata dall'ISTAT relativa all'anno contrattuale precedente a quello della richiesta. L'eventuale adeguamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza di revisione.

Poiché il prezzo offerto dall'operatore economico deve tenere conto del costo dei diversi elementi necessari all'attività di impresa (costi organizzativi, costi dei materiali e attrezzature, costi per il personale, etc.) e delle sue eventuali supponibili variazioni, non potranno essere accolte richieste di revisione basate su fattori prevedibili già all'atto della presentazione dell'offerta (si cita, a solo scopo esemplificativo, la sottoscrizione in corso di vigenza dell'affidamento di nuovi contratti di lavoro nazionali o locali per il personale dipendente).

Penali

L'ASUFC si riserva di applicare le penali in conseguenza a ritardi o inadempienze per un importo massimo non superiore a € 100,00 al giorno rispetto ai tempi concordati.

La misura della penale è stabilita dall'ASU FC a suo insindacabile giudizio.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione a mezzo PEC alla quale l'aggiudicatario avrà facoltà di presentare, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della stessa, eventuali controdeduzioni. In caso di mancato riscontro, ovvero qualora le giustificazioni siano ritenute insufficienti, l'ASU FC assumerà il provvedimento di applicazione della penale che verrà notificato all'impresa affidataria a mezzo PEC.

ASU FC ha la facoltà di risolvere il contratto dopo tre penalità applicate secondo la procedura sopra descritta.

Le penali sono cumulabili tra loro e rimane comunque salvo il diritto di ASU FC ad ottenere il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti.

Le suddette penali verranno applicate mediante emissione di note di addebito da parte di ASU FC e scontate mediante decurtazione del corrispettivo in sede di pagamento dello stesso. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all'aggiudicatario non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali, o quello degli eventuali ulteriori danni causati ad ASU FC, ASU FC potrà rivalersi sul deposito cauzionale definitivo.

Garanzia definitiva

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

La garanzia definitiva è costituita, a scelta del contraente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 231/2007, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso c/c di Tesoreria intestato ad ASU FC;

- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93 co. 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103 co. 9 del Codice.

Clausola risolutiva espressa

L'ASU FC potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto ed assicurare direttamente, a spese della ditta inadempiente, la continuità del servizio, nei seguenti casi:

- a) grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta della fornitura/servizio;
- c) gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento della fornitura/servizio, stabiliti o concordati con l'Amministrazione;
- d) gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento della fornitura/servizio;
- e) cessione totale o parziale del contratto;
- f) in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa;
- g) violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165";
- h) mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità.
- i) nei casi di cui all'art. 108, c.2 del D. Lgs. 50/2016.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità della fornitura/servizio, le stesse saranno formalmente contestate dall'ASU FC.

L'ASU FC anche in questi casi si riserva comunque, dopo 15 giorni dal ricevimento della contestazione formale nei confronti della ditta aggiudicataria, (es. per inadempienze contrattuali diverse da quelle sopra evidenziate), di procedere alla risoluzione del contratto.

L'ASU FC si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla Ditta che segue in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più dall'ASU FC e rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato alla ditta inadempiente.

Nel caso di minor spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà alla ditta inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà la ditta inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per l'Amministrazione di agire ai sensi dell'art. 1936 e ss. c.c., oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l'affidamento del servizio ad altra ditta.

L'ASU FC si riserva di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui Consip S.p.A. o altre centrali di committenza regionali, rendano disponibili convenzioni di beni o servizi equivalenti a quelli del presente contratto a condizioni migliorative in termini di parametri quali-quantitativi.

Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto

Cessione del contratto: il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 105 D.lgs. 50/2016), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d).

Cessione dei crediti: si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie (art.106 comma 13 D.Lgs. 50/2016).

Subappalto: Il subappalto è ammesso nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 105 D.Lgs. 50/2016. L'eventuale affidamento in subappalto dei servizi in argomento potrà avvenire ai sensi e con le modalità di cui all'art.105 del D.Lgs. n.50/2016, pertanto, in tale ipotesi è obbligatoria l'indicazione della terna dei subappaltatori ai sensi del comma 6 del medesimo articolo. Inoltre, il concorrente è tenuto a dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi di quanto previsto dall'art.105 comma 4, lett. d). L'eventuale esistenza di sub-contratti dovrà essere comunicata prima dell'inizio della prestazione ai sensi del c. 2 dell'art. 105.

Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali, risoluzione

L'ASU FC, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 D.lgs 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, fatta salva la possibilità di cui all'art 110 comma 3 lett. b) D.lgs. 50/2016.

È fatto salvo il diritto dell'ASU FC di rivalersi sulla garanzia definitiva e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti al subentro nella fornitura.

Fatturazione e pagamenti

Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.i.m., entro 60 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento in SDI della fattura elettronica (DM 55/2013). Il pagamento avverrà previa verifica di conformità della fornitura, di presenza di DURC regolare e di regolarità rispetto alla posizione di adempimento presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Il pagamento si intende effettuato alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento.

Le fatture, da intestare all'ASUFC, rientrano nel regime di cui all'art. 17ter del DPR 633/72 (Split payment).

Le fatture dovranno pertanto essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa e dovrà essere compilato l'apposito campo per la "SCISSIONE DEI PAGAMENTI".

Inoltre è obbligo a decorrere dal 01.01.2021 anche per i servizi l'emissione, la trasmissione e la gestione degli ordini e degli altri documenti elettronici attestanti l'ordinazione di acquisto di beni e servizi mediante il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO), di cui al D.M. dell'Economia e delle Finanze dd 07.12.2018 come modificato dal D.M. dd 27.12.2019, con riferimento agli Enti del SSN. Pertanto a decorrere da tale data sulle fatture elettroniche devono essere obbligatoriamente riportati gli estremi dell'ordine NSO.

Pertanto la fattura elettronica va emessa solo dopo il ricevimento dell'ordine in NSO.

Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta aggiudicataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3, della medesima legge, si procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori della ditta aggiudicataria e i sub-contrattanti a qualsiasi titolo interessate al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Riservatezza

In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 e s.m.i., i dati che ASU FC andrà ad acquisire saranno utilizzati ai soli fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.

I dati suddetti saranno conservati in archivi cartacei ed elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal citato D. Lgs. 196/03 s.m.i. e non saranno divulgati a terzi, salvo espressa previsione normativa. Nel caso in cui, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente contratto, si rendesse necessario acquisire informazioni e dati da soggetti terzi, sarà cura dell'ASU FC acquisire il previsto consenso.

Controversie

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la ditta aggiudicataria e l'ASU FC, sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine.

Spese contrattuali

Il contratto verrà stipulato ai sensi di quanto previsto dall'art.32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 con firma digitale. Tutte le spese riguardanti il contratto, imposta di registro, imposta di bollo, bolli di quietanza e simili, come ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto, sono ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria. L'imposta sul valore aggiunto deve intendersi a carico dell'ASU FC, titolare del Contratto, secondo le vigenti disposizioni fiscali.

Stipula del Contratto

Per la stipula del contratto l'aggiudicatario sarà tenuto a presentare all'ASU FC la seguente documentazione:

- documento che attesti la costituzione della garanzia definitiva, se dovuta;
- atto notarile di costituzione del RTI (in caso di aggiudicazione in favore di un raggruppamento).
-

Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale

Nei confronti del proprio personale, la ditta si obbliga ad osservare tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi nazionali e locali di categoria riguardanti il trattamento economico e normativo, anche se non risulti iscritto ai sindacati di categoria, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e regolamenti in materia.

La ditta assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente nonché di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

La ditta si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni retributive e contributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente durante tutto il periodo della validità del presente appalto, con espresso richiamo all'art. 81 comma 3 - bis del Codice dei Contratti, si impegna a corrispondere ai propri soci lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.

Obblighi della ditta e sue responsabilità

La ditta è tenuta:

- ad eseguire i servizi oggetto dell'affidamento, con precisione, cura e diligenza utilizzando pratiche, cognizioni e strumenti idonei
- al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, di assistenza e previdenza, antinfortunistica, di imposte e tasse
- ad attuare nei confronti dei lavoratori condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. di categoria
- a fornire tutti gli attrezzi individuali di lavoro e di protezione individuale per i propri tecnici, in relazione ai rischi derivanti dall'attività da svolgere nei Reparti Ospedalieri
- ad evitare intralci all'attività sanitaria, assistenziale e tecnica del personale dipendente dell'ASU FC

L'ASU FC è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro in cui dovesse incorrere il personale della ditta, per qualsiasi causa, nell'esecuzione del servizio, intendendosi, a riguardo, che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo pattuito. La ditta risponde, altresì, dei danni alle persone ed alle cose che dovessero derivare all'ASUFC per fatto della ditta medesima o dei suoi dipendenti nell'espletamento del servizio, sollevando l'ASUFC da qualsiasi responsabilità a riguardo.

La ditta è, infine, responsabile del buon andamento del servizio affidato e degli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati dall'ASUFC in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti carico ad essa o al personale da esso dipendente.

Norme di sicurezza

La ditta aggiudicataria è responsabile, sia nei confronti dell'Azienda Sanitaria che di terzi, della tutela della sicurezza incolumità e salute dei propri lavoratori.

La ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e l'igiene del lavoro; in particolare dovrà osservare le misure generali di tutela definite dal decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.

Nel caso di appalti per lavori o servizi la cui durata non è superiore a 5 uomini/giorno, o di natura intellettuale o per mera fornitura e posa in opera di materiali o attrezzature, purché non comportino rischi di incendio elevato, o presenza di agenti cancerogeni o mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosivi o di rischi particolari di cui all'Allegati XI del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., come indicato dall'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., non è necessario predisporre un DUVRI, ferma restando l'obbligatorietà, da parte dell'appaltatore, di presentare il DVR o POS tra i documenti richiesti in sede di affidamento dell'appalto e prima dell'inizio dei lavori o servizi, mentre rimane l'obbligo relativo all'invio e sottoscrizione della nota, riportante data certa in uscita, sui rischi presenti all'interno delle sedi aziendali e sui comportamenti di sicurezza cui è soggetto il personale dell'appaltatore.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, si precisa che i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e saranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della procedura di individuazione del miglior offerente, della successiva stipula del contratto d'appalto e sua gestione.

Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale.

Clausola finale

Il contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, che qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere approvata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto o dei singoli Contratti derivati non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Contratto da parte dell'ASU FC non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti lei spettanti, con riserva pertanto di farli comunque valere nei limiti della prescrizione.

Rinvio ad altre norme

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, si richiamano norme riportate nell'eventuale bando, nel presente documento e nel Capitolato Speciale, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GUERRINO VARUTTI

CODICE FISCALE: VRTGRN59T30D085D

DATA FIRMA: 02/12/2021 14:00:17

IMPRONTA: 5945E32A6A559EE96BA50F07B3AB8FCDF8634909343E917CD687B6677B175423
F8634909343E917CD687B6677B175423AEEB3F6492E8024D54287470CA439B68
AEEB3F6492E8024D54287470CA439B68FAEDABBCD0D9C53FD83D871C2BFF312A
FAEDABBCD0D9C53FD83D871C2BFF312A6B293E4FBCFFDC80048ABB617FFF1353